



Regione Toscana

Determinazione n.6/SCA/2012 del 25/07/2012

NURV

(Nucleo Unificato Regionale di Valutazione e verifica degli investimenti pubblici)

Autorità competente per la VAS

***Piano Faunistico Venatorio Provinciale 2012-2015
(Provincia di Firenze)
Documento preliminare***

Contributo valutativo fase preliminare

II NURV

come composto ai sensi della deliberazione della GR n. 978/2010 e della delibera della GR n.595/2012, nella seduta del 25/07/2012, presenti i seguenti componenti:

Presenti

Elvira Pisani, Simonetta Cerilli, Diletta Landini (con delega di Maria Chiara Montomoli), Flavia Grutta (con delega di Antonella Turci), Paola Badini (con delega di Paolo Baldi), Tommaso Bigagli (con delega di Paolo Baldi), Paola Tronu (con delega Leonardo Borselli).
Sono inoltre presenti: Fabiana Annibali, Rosanna Albanese

Assenti:

Marco Chiavacci, Patrizia Lattarulo, Antonio Floridia, Paolo Giacomelli, Stefano Rossi

Visti

- il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte seconda relativa alle “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
- il d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4: “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale”;
- visto il d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128:” Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza” e s.s.m.i.;
- la nota prot. AOOGR/190187/F.50.020 del 03/07/2012 con la quale sono state effettuate le consultazioni interne alla Regione Toscana al fine di acquisire i pareri degli altri settori ritenuti interessati;

esprime le seguenti osservazioni

L'articolo 23 della l.r. 10/10 e s.m.i. prevede che, ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l'autorità procedente predisponga un documento preliminare contenente:

- a) le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione
- b) i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

Rispetto a quanto richiesto dall'articolo 23 della l.r. 10/10, si ritiene che il documento preliminare non risponda ai contenuti richiesti dalla norma, in particolare dal documento non emergono i possibili effetti ambientali significativi conseguenti l'attuazione del Piano.

Nel paragrafo 8 del documento preliminare vi è l'elenco dei contenuti che si prevede di inserire nel rapporto ambientale del PFVP, a tal proposito si rileva che tale elenco non risulta esaustivo rispetto ai contenuti obbligatori che il rapporto ambientale deve contenere, così come individuati ed elencati nell'allegato 2 della L.r. 10/2010.

Si ritiene opportuno fornire qualche osservazione di carattere generale ai fini della redazione del Rapporto Ambientale.

1. "Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi" (L.r. 10/2010 All.2 lett. a)

Nel Rapporto Ambientale devono essere illustrati i contenuti e gli obiettivi che il Piano si prefigge di realizzare e deve essere fornita la descrizione delle azioni finalizzate al raggiungimento degli stessi.

Per quanto riguarda il rapporto con altri piani e programmi, si ricorda che questo si traduce nell'analisi di coerenza, nella verifica della compatibilità/conflittualità e nell'integrazione sinergica tra i contenuti e la strategia del PFVP con i contenuti/strategia degli altri strumenti di programmazione/pianificazione di interesse. Oltre che con la pertinente pianificazione di livello provinciale, ai regolamenti delle riserve provinciali e statali ed ai piani di gestione dei complessi forestali regionali, questa andrà effettuata con il PRAF 2012-2015 e con i Piani regionali esistenti che prevedono obiettivi in materia di aree protette e biodiversità: il V Programma Regionale per le Aree Protette 2009-2011 ed il Piano Regionale di Azione Ambientale (PRAA) 2007-2010 -in particolare si ricorda il macroobiettivo B1 "Aumentare la percentuale delle aree protette, migliorarne la gestione e conservare la biodiversità terrestre e marina". Si segnala che entrambi i piani sono prorogati fino all'approvazione del nuovo Piano Ambientale ed Energetico Regionale PAER 2012-2015 attualmente in corso di elaborazione (con Decisione di Giunta n. 5 del 07.07. 2011 è stata approvata l'informativa preliminare al Informativa preliminare del PAER, ai sensi dell'art. 48 dello Statuto Regionale).

Si suggerisce inoltre di verificare se, al momento della redazione del Rapporto Ambientale, fossero stati approvati i Piani di Gestione di SIC e ZPS.

2. "Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano o del programma; caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o programma, compresi quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica; obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri" (L.r. 10/2010 All.2 lett. b,c,d,e)

Nel Rapporto Ambientale dovrà essere fornito un quadro conoscitivo nel quale dovranno essere selezionate le componenti ambientali più strettamente coerenti con l'oggetto del PFVP. Si dovranno

inserire esclusivamente quegli elementi, desunti dal quadro conoscitivo di piano, utili alla valutazione, in modo che possano chiaramente emergere i punti di forza e di criticità, i valori di qualità delle risorse, gli stati di degrado, le aree problematiche, le evoluzioni e le tendenze critiche in atto per lo stato delle risorse e delle componenti ambientali etc.

Relativamente ai siti Natura 2000 riportati nel documento preliminare si rileva che questi non sono aggiornati, infatti nella Provincia di Firenze sono presenti 17 siti, di cui sono 16 SIC , 3 SIC ZPS, ed 1 ZPS (nel documento preliminare invece è riportato a pag. 2: "*13 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) dei quali 3 sono anche classificati come Zone di Protezione Speciale (ZPS), tutte aree facenti parte della rete ecologica europea (Rete Natura 2000)*". A tal proposito si raccomanda un esame approfondito ed una particolare attenzione nella valutazione dell'attività venatoria, e quindi delle incidenze degli istituti faunistici, sulle ZPS *Padule di Fucecchio e Bosco di Chiusi e Paduletta del Ramone* in quanto le aree di effettiva Riserva Naturale sono molto limitate e poste soprattutto in area di confine.

Si richiede di tenere in considerazione anche le ANPIL, le Riserve Naturali Provinciali e Statali, Parchi nazionali, regionali e provinciali ricadenti all'interno dei confini Provinciali, ai sensi della Legge Regionale n.49/1995 e della L. n.394/1991 ed i complessi forestali regionali, nonché dei territori caratterizzati da produzioni agricole di particolare tipicità e qualità (DOC, DOCG, etc.)

Nell'elencazione dell'inquadramento normativo e programmatico (pag. 7 del documento preliminare) si richiede di inserire anche il riferimento alla Deliberazione del Consiglio Regionale 8 giugno 2011, n. 35 "Legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche -Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49). Designazione di siti di importanza comunitaria (SIC) in ambiente marino ai sensi della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e aggiornamento dell'Allegato D. (Siti di importanza regionale)."

Nella definizione del quadro di riferimento degli obiettivi di protezione ambientale di riferimento per la VAS, si ricorda di tenere in considerazione per le politiche ambientali di livello regionale: il PRS, il PRAA 2007-2010 e l'informativa preliminare del Piano Ambientale ed Energetico Regionale PAER 2012-2015 di cui alla Decisione di Giunta n. 5 del 07.07. 2011.

3. "Possibili impatti significativi sull'ambiente" (L.r. 10/2010 All.2 lett. f)

Nel documento preliminare non vi sono richiami su quelle che potrebbero essere le incidenze del Piano sulle componenti ambientali individuate alla lettera f dell'allegato 2 della l.r.. Si ricorda che l'analisi dei possibili impatti del piano doveva essere effettuata già in questa fase del procedimento di VAS. Si richiama quindi l'attenzione sull'analisi nel Rapporto Ambientale di quelli che potrebbero essere i possibili impatti significativi sull'ambiente che l'attuazione del Piano potrebbe comportare.

Nel Rapporto Ambientale la valutazione degli effetti deve essere effettuata descrivendo i possibili impatti significativi -così come previsto dalla lettera f dell'All. 2 della L.r. 10/10 - sulle componenti ambientali (biodiversità, salute umana, flora e fauna, suolo, acqua etc.), considerando tutti gli impatti significativi, non solo quindi quelli di tipo diretto, ma anche gli impatti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. In particolare, individuato un effetto negativo, si ritiene necessario valutarne la significatività sulla base delle caratteristiche ambientali (valori di qualità e criticità preesistenti desunte dalle analisi e dalle interpretazioni del quadro conoscitivo) delle aree interessate dall'effetto negativo.

4. "Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente; sintesi delle ragioni delle scelte delle alternative individuate" (L.r. 10/2010 All.2 lett. g,h)

Si rileva che nel documento preliminare non c'è alcun tipo di informazione, né di livello metodologico né di tipo attuativo, su quelle che potranno essere le misure di mitigazione e/o compensazione che si prevedono di attuare. Nel Rapporto Ambientale dovranno essere descritte le misure previste per

impedire, ridurre e compensare gli effetti negativi conseguenti all'attuazione del PFVP, soprattutto per quelle azioni ed interventi per le quali la valutazione metterà in evidenza impatti negativi.

Si ricorda che nel Rapporto Ambientale dovranno essere messe in evidenza ed analizzate le alternative di scenari evolutivi del PFVP evidenziando e mettendo a confronto le principali differenze, comprensivi dei principali effetti ambientali ottenibili dalle diverse ipotesi di intervento.

5. "Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi" (LR 10/10, Allegato 2, lett.i)

Il sistema di monitoraggio VAS dovrebbe trattare aspetti quali l'individuazione di indicatori significativi per la misurazione del raggiungimento degli obiettivi, per il controllo degli effetti negativi e per la valutazione degli impatti.

Il monitoraggio dovrà essere strutturato in modo tale da individuare un set di indicatori ambientali (significativi e popolabili) in grado di misurare, ad intervalli stabiliti, gli impatti, le variazioni ed i cambiamenti a seguito dell'attuazione del Piano su quelle componenti ambientali sulle quali il PFVP andrà ad incidere ed ad interferire, o sul quale si propone di interferire, sia in maniera positiva che in maniera negativa.

Un sistema così strutturato permetterà quindi di poter reindirizzare quelle che sono le azioni del Piano in conseguenza dei risultati ottenuti rispetto a quelli attesi. A corredo dell'azione di monitoraggio potranno così essere utilizzate le opportune misure di compensazione e mitigazione.

Si suggerisce, anche al fine di strutturare un monitoraggio completo, di individuare un set di indicatori in grado di valutare gli impatti che l'attuazione e il recepimento delle disposizioni/prescrizioni di piano, anche nel caso che queste concorrano al raggiungimento o all'attuazione di specifiche azioni/obiettivi del PRAF 2012-2015 e quindi alla relativa misurazione/valutazione degli impatti. Pertanto nella costruzione del sistema di monitoraggio andrà effettuata una verifica di coerenza con il sistema di monitoraggio del PRAF 2012-2015, procedendo all'eventuale raccordo, integrazione e/o modifica del set di indicatori in coerenza con il sistema previsto nel PRAF.

Si ricorda infine che il sistema di monitoraggio VAS integra e completa il sistema di monitoraggio già previsto dal piano; questo dovrà essere strettamente legato alle azioni, che presentano, a seguito della valutazione, aspetti di criticità in riferimento ad effetti negativi sull'ambiente e sul territorio o aspetti di conflittualità con le altre pianificazioni di settore in materia ambientale.

Il sistema di monitoraggio deve trattare i seguenti aspetti:

- l'elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti derivanti dall'attuazione del piano;
- la modalità di raccolta dei dati, la periodicità di produzione di rapporti illustranti i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare;
- i soggetti, le responsabilità e le risorse finanziarie messe a disposizione per il monitoraggio;

25.07.2012

Il Presidente del NURV
Elvira Pisani